

## Storie precarie

La ragazza che mi mette lo smalto nelle unghie dei piedi si illumina quando capisce che lavoro al Ministero per i beni e le attività culturali. "Sono una storica dell'arte" dice, ho lavorato alla direzione regionale in via di San Michele, ho studiato per anni alla biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte di Roma, più spesso in piazza Venezia, più raramente alla Crociera il mercoledì". Continua: "sono laureata in Scienze dei beni culturali e cerco di specializzarmi in Storia dell'arte, ho lavorato a progetto, ho collaborato a varie attività di ricerca del Ministero" E giù con una quantità di nomi, di cognomi, i direttori regionali li ha conosciuti tutti da Lolli Ghetti in poi, è una colta, mi parla delle sue preferenze, dei suoi studi, ha gli occhi accesi dalla passione e dall'ambizione. Mi faccio piccolissima, il piede mi si paralizza e non ho il coraggio di chiederle ma come fai a continuare a studiare e a sognare se per vivere stai qui, in questo beauty center quattro volte alla settimana secondo orari e turni che non ti scegli? E come fai ad essere sempre così radiosa mentre incontri per lo più signore sui cinquanta, quelle che si possono permettere, senza togliere niente a nessuno, pedicure e massaggi in un posto centrale, alla moda ma non troppo? Mi sento ingiusta, facente parte di un mondo ingiusto che lascia che i suoi giovani laureati, con lode e con passione, si adattino a lavori umili e senza sbocco, dal momento che pure per fare l'estetista ci vuole una laurea e dunque questa ragazza non potrà, anche se cambiasse percorso, raggiungere una diversa affermazione professionale. Mi sento ingiusta perché sento a pelle che per lei l'amore per la cultura e per la storia è un'esigenza forte e ha già superato i trenta e dunque non c'è nemmeno l'alibi del lavoretto per mantenersi agli studi.

E penso ad un'altra storia di questo tipo: una catalogatrice, un'esperta bibliotecaria vicino ai quaranta che ha dovuto abbandonare, dopo diciassette anni di lavori a progetto, il mondo delle biblioteche per tornare a riaprire con la famiglia un ristorante e servire in sala e sedersi alla cassa. Certo a lei è andata meglio, ma i suoi sogni duramente spezzati chi glieli paga? Il Paese ha un ristorante in più e una quasi estetista in più, ma perde in risorse, cultura, idee, scommesse sul futuro.

Da casi come questi usciamo tutti mortificati e le colpe sono collettive. Non so se questi giovani ci potranno mai perdonare, noi da soli non riusciremo a farlo a meno di non lavorare sodo per spezzare il cerchio perverso che ha trasformato la società italiana in una rigida organizzazione conservatrice dove status sociale e lavori vengono tramandati da padre in figlio senza sbocchi per il merito, l'intelligenza e la creatività di ognuno.

C.P.

## I precari "Portaborse"

### Una vergogna.... parlamentare

Ci siamo già occupati sia sul nostro mensile Riforma Amministrativa, sia con interventi in Parlamento sulla penosa vicenda dei collaboratori di Deputati e Senatori, volgarmente definiti "portaborse". Ciò avvenne tempo fa, allorché, nel 2009, l'Onorevole G. C. venne condannata dal giudice a risarcire la sua ex assistente che, per tre anni, aveva subito il danno di un lavoro "irregolare" svolto presso il citato deputato.

Emersero, all'epoca, altri abusi, similari, e una percentuale, molto bassa di lavoratori "regolari" nel settore. Ora si apprende dai mass media che il fenomeno, lungi dal cessare, persiste in misura considerevole, se è vero, come sarà vero, che, soltanto 269 deputati su 630, hanno registrato, i propri collaboratori e, 192 senatori su 321. C'è subito da dire che questo "sconcio" deve cessare e non è degno di un paese civile, atteso che, quando si parla di precariato, tutti i parlamentari, di tutti i gruppi politici, scendono in piazza a difendere i "vessati".

Ma qui c'è di più, perché gli altri precari hanno perlomeno un ruolo, assicurazioni sociali e versamenti di contributi (anche se c'è qualche eccezione).

Nel caso di specie l'ipotesi configurabile, oltre al resto (evasione fiscale e contributiva) è quella di truffa aggravata nei confronti di personale che spesso non ritiene di mettersi contro il "sistema" e non può permettersi di pagare un legale.

Il ricorso di un giornalista di 40 anni, ancora precario, è emblematico: una puntuale rivendicazione, per ottenere 367.868 euro e 54 centesimi, per contributi non versati, tredicesima e ferie non pagate negli 8 anni in cui è stato addetto stampa di un senatore. Non crediamo di dover ancora insistere, su un fenomeno vergognoso e aberrante riferibile ai rappresentanti del popolo.

Il rimedio? E' fin troppo ovvio, ma crediamo sia il caso di buttare fuori dal Parlamento individui che sporcano le nostre Istituzioni e che i precari del Parlamento trovino chi li possa rappresentare nei loro diritti, per questo, nella logica del "fare", non ci si tira certamente indietro a sostegno di questa rivendicazione.

A.d.A.

## 2 Attività sindacale

### Beni culturali

## Lettera congiunta Dirstat, Cida e Uil.

23 maggio 2011

Le scriventi organizzazioni sindacali della dirigenza, sottoscrittrici dei Contratti Collettivi dell'Area 1<sup>A</sup>, ritengono che sia nell'interesse generale dell'Italia incrementare sensibilmente l'efficienza del Ministero dei beni e attività culturali, preposto al delicatissimo governo dell'immenso patrimonio storico-artistico e culturale del Paese; riteniamo che ciò non possa efficacemente realizzarsi senza la partecipazione dei dirigenti - e dei loro rappresentanti - di cui vanno esaltati necessariamente il ruolo e la funzione.

La modalità principale per il raggiungimento dell'obiettivo risiede nella rapida e completa attuazione del Contratto Integrativo di Amministrazione (di seguito, C.I.A.), in corrette relazioni sindacali come disciplinate dal Ccnl ed anche in un protocollo d'intesa su aspetti relazionali concernenti l'adozione di atti di organizzazione anche generale di rango inferiore alla vera e propria contrattazione. Non siamo organizzazioni che aspirano a pretendere dall'Amministrazione livelli impropri di relazioni sindacali e a costringerla ad adottarli - cosa, questa, impedita dalle norme - e, tuttavia, riteniamo che, in linea con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, la privatizzazione riconosca alle parti la libertà, nel reciproco interesse, di approdare volontariamente a

forme di intesa e di accordo esulanti dalla rigidità dello schema di modello contrattuale collettivo. Ove l'Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali convenisse sull'opportunità e sull'utilità di seguire il percorso e di adottare gli strumenti qui suggeriti insieme alle organizzazioni sindacali (dei dirigenti) nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno, si aprirebbe una fase di collaborazione davvero proficua nell'interesse superiore del Paese. Consapevoli che la proposta appena avanzata richiede una riflessione non superficiale, riteniamo di dover comunque, sin d'ora, segnalare che assegniamo speciale importanza alla sottoscrizione del C.I.A.

Pertanto chiediamo che, nello spirito di quanto il Ccnl 2006/2009 stabilisce all'articolo 1 (Campo di applicazione) e ai commi 1 e 2 dell'art.3 (obiettivi e strumenti), l'Amministrazione apra al più presto il confronto sulle materie che l'art. 4 affida al C.I.A..

Un proficuo confronto richiede, preliminarmente, che sia resa nota la composizione e consistenza del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di 2<sup>A</sup> fascia (di seguito, Fondo) dell'anno 2010 e l'eventuale esistenza ed entità di residui anche di anni precedenti al 2010, nonché la composizione e consistenza del medesimo Fondo per l'anno 2011 articolato in tutte le voci, ivi comprese le somme affluite per incarichi aggiuntivi retribuiti (omnicomprensività). Soddisfatta la predetta informativa obbligatoria, sarà possibile aprire rapidamente la trattativa sulla retribuzione di risultato [punti 2) e 3) della lettera B) del citato articolo 4], la quale dovrà necessariamente basarsi sul sistema di valutazione

in vigore; tuttavia, il sistema dovrà essere approfonditamente esaminato, con riguardo, in particolare, ai dati numerici concernenti gli effetti di ricaduta sui dirigenti valutati, in quanto malaugurate patologie che dovessero emergere dovranno dar luogo a concordati correttivi.

Di assoluto rilievo per le scriventi organizzazioni dei dirigenti è il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia, secondo le previsioni legali e contrattuali: tutti i posti vacanti debbono essere conoscibili mediante pubblicità, che comprenda anche il livello retributivo di ciascuno, interpellato a tutti i dirigenti, acquisizione e valutazione dei curricula, conferimento conseguente a comparazione.


Non è ulteriormente rinviabile la costituzione della banca dati curriculare sulla quale in passato l'Amministrazione ha dato ripetutamente assicurazione di voler provvedere: la delicatezza del conferimento richiede, a nostro avviso, un'intesa appropriata Amministrazione-Sindacati sulla procedura. In questo quadro si innestano anche gli obblighi, in capo al datore di lavoro pubblico, di riservare il 50% dei posti dirigenziali di prima fascia vacanti al reclutamento mediante concorso pubblico e di individuare con DM i posti di funzione dirigenziale incompatibili con incarichi sindacali e/o politici.

Con il presente documento, utile base di confronto e di intesa per corrette ed efficaci relazioni sindacali, Cida-Unadis Dirstat e Uil-Pa dirigenti chiedono l'apertura del Contratto Integrativo di Amministrazione e restano in attesa di urgente convocazione.


**CIDA - UNADIS**  
 Il Segretario Generale  
**Massimo Fasoli**



**DIRSTAT**  
 Il Segretario Generale  
**Arcangelo D'Ambrosio**



**UILPA- Dirigenza**  
 Il Coordinatore Generale  
**Mauro Nesta**



### Tanto per precisare.... Incarichi di studio e consulenza co.co.co.

#### La Corte dei Conti delibera Sezione centrale controllo legittimità

15 - Sezione centrale controllo legittimità, 16 luglio 2010: Pres. Topi - Rel. Putti - Ministero territorio e infrastrutture autorità portuale Palermo e Cagliari. Pubbliche amministrazioni -

Controlli - Controlli della Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Autorità portuali - Natura - Sottoposizione al controllo di legittimità - Incarico di studio e consulenza collaborazione coordinata e continuativa - Normativa specifica nell'indicazione del contingente - Sottrazione controllo di legittimità - Non ammissibile. (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3, co. 1 °, lett. f-bis - D.L.vo 3 marzo 2001 n. 165, art. 1, co. 2° - L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 993° - D.L. 1° luglio 2009 n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009 n.

102) Pubbliche amministrazioni - Controlli - Controlli della Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Autorità portuali - Incarico di studio e consulenza collaborazione coordinata e continuativa - Caratteristiche. Va dichiarata l'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle

segue a pag. 4

**Agenzia delle Entrate**  
**Concorso**  
**Interrogazione**

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo  
n° 2-00347

Atto n. 2-00347  
Pubblicato il 19 aprile 2011  
Seduta n. 543

DI NARDO, BELISARIO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Premesso che:  
con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sono state istituite quattro Agenzie fiscali, entrate, territorio, demanio e dogane, dotate, ai sensi dell'art. 61, di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa;

L'Agenzia delle entrate, in data 30 novembre 2000, ha provveduto a dotarsi di un proprio regolamento in forza del quale all'art. 12 si prevede che "l'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 23 del 3 febbraio 1993". A tale disposizione segue, all'art. 24, la previsione di deroghe per la copertura provvisoria di posizioni dirigenziali vacanti e comunque per inderogabili e urgenti esigenze di funzionamento dell'agenzia; in data 29 ottobre 2010 l'Agenzia delle entrate, autorizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha bandito un nuovo concorso per l'assunzione di 175 dirigenti; l'Agenzia non ha ritenuto di dover adempiere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei agli ultimi concorsi banditi, nonostante la legislazione vigente ne abbia prorogata la validità e nonostante la sentenza del TAR del Lazio n. 8742 del 2009 lo avesse definito come un atto obbligatorio e non meramente discrezionale della pubblica amministrazione;

la procedura concorsuale prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per quanti abbiano beneficiato del conferimento fiduciario di funzioni dirigenziali, la maggior parte dei quali non risulta possedere i requisiti minimi necessari per potervi accedere; l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" e, in base all'art. 5 della legge n. 145 del 15 luglio 2002, "l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione";

la Corte costituzionale ha ribadito nella sentenza n. 69 del 2011 quanto già stabilito nelle precedenti sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 e n. 161 del 2008 in merito all'incostituzionalità di disposizioni che configurino una violazione del principio del pubblico concorso;

rilevato che:  
le agenzie fiscali, sin dalla loro costituzione, non hanno mai indetto regolari concorsi per la copertura degli incarichi dirigenziali, conferiti secondo modalità, ad avviso degli interpellanti, poco trasparenti anche ad alcuni funzionari della terza area, o di qualifica più bassa, e privi di laurea. Anche laddove tali concorsi sono stati espletati, le relative graduatorie risultano comunque ancora bloccate;

il segretario generale ed il segretario nazionale del sindacato dei dirigenti e dei direttivi statali (DIRSTAT) hanno

denunciato in più occasioni ai Ministri in indirizzo le anomalie presenti nell'Agenzia per quanto riguarda la selezione del personale dirigente e, in mancanza di una risposta adeguata, hanno provveduto ad inviare al Direttore generale dell'Agenzia delle entrate ed al Ministero una diffida a non dare corso alla procedura concorsuale; diversi atti di sindacato ispettivo aventi lo stesso oggetto, presentati alla Camera dei deputati ed al Senato da Gruppi parlamentari sia di maggioranza che d'opposizione, giacciono ancora senza risposta, si chiede di sapere in che modo i Ministri in indirizzo, ciascuno per le parti di propria competenza, intendano procedere per porre fine allo stato di eccezione permanente derivante dalle irregolarità nelle procedure di selezione del personale dirigente dell'Agenzia delle entrate.

**Agenzia entrate:**  
**interpellanza su**  
**presunte nomine**  
**senza regole**

Quarantasette deputati (centrosinistra) hanno presentato un'interpellanza al ministro dell'Economia: bisogna ripristinare le normali graduatorie per il conferimento degli incarichi dirigenziali

• LA DENUNCIA: "Nomine senza regole nella P.A."

Roma, 18 aprile 2011 - Le nomine senza regole della pubblica amministrazione ora diventano anche un'interpellanza parlamentare. Quarantasette deputati, quasi tutti del Partito democratico, hanno presentato un documento urgente al ministero dell'Economia e delle Finanze per denunciare, secondo loro, delle "gravi anomalie" nello scorrimento delle graduatorie per gli incarichi dirigenziali nell'agenzia delle entrate.

Su quotidiano.net avevamo già ospitato la denuncia della Dirstat (che a novembre aveva diffidato il ministero), ente nazionale di riferimento: il decreto legge 225/2010, il cosiddetto 'milleproroghe', aveva cancellato l'art. 4 che prorogava la scadenza delle graduatorie per essere ammessi agli incarichi dirigenziali. In parole povere: piazzarsi nelle graduatorie non aveva più senso, chiunque poteva essere nominato dirigenza anche in carenza di titoli. A distanza di pochi mesi quindi anche la politica si muove: secondo i firmatari dell'interpellanza urge che il normale scorrimento delle graduatorie sia ripristinato: "L'opportunità di procedere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi che comportino avanzamenti di carriera, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale deve rispondere a principi e regole certe onde evitare qualsivoglia disparità di trattamento".

Giova ricordare che di recente la Corte Costituzionale con sentenza n.69/2011 ha riaffermato il principio secondo cui nel rispetto dell'art. 97, comma 3, della Costituzione e ai sensi dell'art. 28 c.1 del decreto legislativo 165 del 2001, l'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali avviene anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

**Interpellanza Gnechi**

Con la presente la scrivente organizzazione sindacale DIRSTAT intende offrire in comunicazione un breve riscontro circa gli esiti dell'interpellanza parlamentare presentata da alcuni deputati (Gnechi ed altri).

Come è noto nella seduta n. 469 di giovedì 28 aprile 2011, venivano richieste precipue delucidazioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ministro per l'Innovazione e le Riforme della P.A., ciascuno per le competenze loro proprie, circa le intenzioni di procedere nei confronti dell'Agenzie dell'Entrate, che in sede di riorganizzazione dei propri uffici, al fine di colmare i posti dirigenziali vacanti, in luogo di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, valide e pienamente efficaci, attingendo all'elenco dei concorrenti ritenuti idonei ad assumere le prefate funzioni, aveva bandito una nuova procedura selettiva, evidentemente violativa non solo delle legittime aspettative dei collocati in graduatoria, ma anche dei principi recepiti dalla più autorevole giurisprudenza in materia di selezione delle più alte professionalità impiegate.

All'uopo gli interpellanti rendevano conto di gravi anomalie che in siffatto ambito si erano perpetrate all'interno dell'Agenzie dell'Entrate che non aveva lesinato a conferire incarichi dirigenziali temporanei a soggetti, non solo inidonei perché sprovvisti ad esempio dell'imprescindibile requisito soggettivo del diploma di laurea, ma anche perché non in possesso - a livello curricolare - della necessaria esperienza gestionale o, se in possesso, perché illegittimamente maturata. A supporto della problematica sollevata, gli interpellanti, al fine di fondare e circoscrivere al meglio le ragioni della propria interrogazione, citavano giurisprudenza e normativa precippa per dimostrare come l'Agenzia dell'Entrate, sin dai suoi primordi (costituita con D.Lvo n. 300/1999) avesse optato per tecniche di selezione del personale dirigenziale assolutamente dimentiche dei rigidi parametri normativamente fissati in sede materia.

Il Sottosegretario all'Economia e Finanze, Sonia Viale, si prodigava, invero, in una risposta che solo ai più disattenti è potuta sembrare esaustiva e giuridicamente condivisibile. In realtà la rappresentante del Governo ha dato prova di una conoscenza assolutamente parziale e parziaria del panorama legislativo e giurisprudenziale di riferimento. Rimane la sensazione di come l'Agenzia dell'Entrate continui pervicacemente ad essere considerata una sorta di "isola felice", "un atollo disincantato in un oceano tempestoso che mai la lambirà".

Alcune delucidazioni offerte dal Sottosegretario presuppongono una "sospetta" estraneità dell'Agenzia dell'Entrate al panorama legislativo di riferimento. Intendiamo alludere a quelle secondo cui l'Agenzie dell'Entrate godrebbe - per superiore volontà legislativa - di una sorta di <<immunità>> e <<deroga>> permanenti in sede di organizzazione dei propri uffici e di selezione del personale dirigenziale all'uopo prescelto. Il tutto in evidente antinomia con la giurisprudenza di volta in volta chiamata a deliberare circa la legittimità di fattispecie concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali che, senza alcuna eccezione, aveva sempre ritenuto non conforme alle norme di settore, la condotta serbata dall'ente datoriale in parte qua.

D'altro canto in uno Stato di diritto non è consentito ad alcuno - tantomeno ai lungimiranti vertici dell'amministrazione finanziaria - di derogare a norme e ad arresti giudiziari tra i più autorevoli e

dirimenti. Trincerarsi dietro espressioni di comodo (al fine di giustificare la legittimità dell'ultima selezione bandita) del tipo "si procederà ad una rigorosa selezione del personale concorrente attraverso una disamina puntigliosa delle pregresse esperienze curriculari di ciascuno di essi, delle capacità gestionali e quant'altro" non modifica i termini del problema.

La res litigiosa attiene proprio alla qualificazione dei partecipanti alla selezione la maggior parte dei quali vanta pregresse esperienze dirigenziali frutto di conferimenti illegittimi e contra legem. Selezione, peraltro, che avrebbe dovuto costituire un posterius rispetto allo scorrimento delle graduatorie degli idonei reiteratamente confermate nella loro validità ed efficacia. Che senso dovrebbe allora attribuirsi alla volontà governativa di mantenere efficaci le dette graduatorie se non quello di indurre l'ente datoriale di individuare in esse e, solo in esse, le professionalità - già scrutinate come idonee - da insidiare come dirigenti nei posti di volta in volta resisi vacanti? Ed invece delle dette graduatorie sembrano tutti essersi dimenticati, operando surrettizie attribuzioni in favore di soggetti non legittimati (e dunque non idonei) né da un punto di vista soggettivo (per alcuni assenza del diploma di laurea quale ordinario titolo di studio previsto in capo all'attributario delle funzioni dirigenziali) né da un punto di vista oggettivo (mancanza di esperienza gestionale specifica).

Non esiste alcuna discrezionalità - contrariamente a quanto ritenuto dal rappresentante del Governo - nell'organizzazione degli uffici e dei servizi. Né una siffatta INESISTENTE discrezionalità potrebbe ritenersi "temperata" dal ricorso a motivazioni congrue in sede di assegnazione degli incarichi dirigenziali. Motivare il conferimento in discorso con le capacità dimostrate dal beneficiario in sede di espletamento di pregressi incarichi a cui giammai avrebbe avuto titolo non può assurgere al rango di esimente.

In tale ottica rimangono ferme ed impregiudicate e, se del caso, ulteriormente avvalorate nella loro plausibilità giuridica, le argomentazioni sottese all'atto di diffida stragiudiziale, formulato dalla scrivente DIRSTAT nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate all'indomani della pubblicazione del loro ultimo "capolavoro": bando di selezione per 175 posti di dirigenti.

In tale ambito si dava conto della stessa normativa (art. 71 D.Lvo n. 300/1999, art. 12 del regolamento di amministrazione) citata dal Sottosegretario per giustificare le illegittime attribuzioni sino ad oggi succedutesi senza soluzione di continuità sottolineandosi, però, in modo assolutamente difforme dalle conclusioni di cui alla risposta governativa all'interpellanza in discorso come: "se è vero che sulla base delle normative statali di riferimento, le Amministrazioni pubbliche, per esigenza cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità e comprovata specializzazione, è altrettanto vero che le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nella P.A. si accede mediante concorso, devono essere delimitate in maniera rigorosa. Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di "peculiarità e straordinarie" esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

In base ai principi costituzionali le deroghe di cui sopra devono essere funzionali alle esigenze di buon andamento delle P.A. difatti detto principio per quanto informi di sé l'azione della pubblica amministrazione, non è il solo e la sua applicazione a temperata con altri fondamentali parametri guida dell'attività pubblica: intendiamo alludere, in particolare, all'art. 97, comma 3 Cost.

secondo cui agli impieghi pubblici si accede mediante concorso inteso quale procedura selettiva preconfigurata, diretta alla selezione degli elementi più meritevoli e più dotati professionalmente.

Al contrario la deroga prevista dall'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia dell'Entrate non essendo circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte e come stabilito da altre analoghe disposizioni rinvenibili nell'ordinamento statale, contrasta con gli artt. 3 e 97, comma 3 della costituzione. Da norma transitoria ed eccezionale, l'art. 24 del Regolamento è stata perciò arbitrariamente in ECCEZIONE PERMANENTE di fatto utilizzata al solo fine di eludere ogni procedura concorsuale costituzionalmente sancita.

Quanto rilevato si evince in maniera inequivocabile dalla delibera n. 55 del 2009, modificativa dell'art. 24 del Regolamento di Amministrazione cit. con la quale l'Agenzia dell'Entrate ha provveduto alla ulteriore proroga del termine di affidamento di incarichi dirigenziali della terza area di ulteriore anno (dicembre 2010) non supportando tale decisione con congrue e valide motivazioni.

Non residuano dubbi in ordine al fatto che la condotta reiteratamente serbata dall'Agenzia dell'Entrate si pone in contrasto con i principi costituzionali suindicati che avrebbero dovuto imporre l'indizione di procedure selettive pubbliche nei termini previsti nonché con quelli di economicità, efficienza ed efficacia che avrebbero altresì obbligato la P.A., prima dell'indizione di nuovi concorsi, all'utilizzazione della graduatoria degli idonei compilata all'esito delle ultime procedure selettive bandite.

Con riguardo allo specifico tema del c.d. scorrimento della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenze del 9 febbraio 2009, n. 3055) ha già avuto modo di precisare come il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti mesi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha statuito che lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia (buona andamento dell'azione amministrativa) di cui al D.Lvo n. 29/93, art. 15, comma 7 D.P.R. n. 487/94, artt. 13 e 39 L. n. 449/97, art. 20, comma 3 della L. n. 488/98, art. 51 L. n. 388/00".

Ancora più significative ed aderenti al thema decidendum sono le elucubrazioni sottese ad una recentissima ordinanza resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina che ha accolto la procedura d'urgenza attivata avverso l'illegittimo conferimento di incarico dirigenziale ad opera della locale divisione territoriale dell'Agenzia dell'Entrate. In particolare parte ricorrente si doleva, tra le altre della violazione dell'art. 19, comma 1 bis del D.Lvo n. 165/2001 in tema di conferimento di incarico dirigenziale a tenore del quale: "l'Amministrazione rende conoscibili anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale,



**Pensioni**

453/A - Sezione I centrale, 16 luglio 2010: Pres. Minerva V. - Est. Avoli - IPOST (avv.ti Sesta e Brienza) c. A.B. Riforma Sez. Marche n. 643/06 Pensioni civili e militari - Interessi e rivalutazione monetaria - decorrenza - Presupposto - Esigibilità del credito. Interessi e rivalutazione monetaria su emolumenti pensionistici possono decorrere da data anteriore a quella in cui gli stessi sono divenuti esigibili, per l'entrata in vigore della fonte di diritto o del contratto collettivo che li ha attribuiti: e pertanto non spettano tali accessori ai pensionati a carico dell'IPOST sulle somme arretrate corrisposte a seguito della rideterminazione del trattamento pensionistico conseguente all'accordo del 13 maggio 2002 che ha previsto l'inserimento in quota A della quattordicesima mensilità.

180/A - Sezione giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia, 13 luglio 2010: Pres. Sancetta A. - Est. Savagnone - A. ed altri (avv. Casales Mangano) c. Presidenza della Regione Sicilia ed altri. Conferma Sez. Sicilia n. 61/09 Pensioni civili e militari - Diritto a pensione - Non prescrizione - Non sussistenza - Diritto alla ricongiunzione del periodo di attività lavorativa prestata antecedentemente all'assunzione - Prescrizione - Sussistenza. L'imprescrittibilità riguarda solo il diritto a pensione e non anche il diritto alla ricongiunzione del periodo di attività prestata antecedentemente all'assunzione. Pensioni civili e militari - Somme percepite dal pensionato in buona fede - Errore di fatto o di diritto - Irripetibilità Sono irripetibile le somme percepite in buona fede dal pensionato nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma risultata poi non dovuta ed in assenza di dolo.

117 - Sezione giurisdizionale Regione Piemonte, 25 agosto 2010: Giud. Un. Pastorino Olmi - A. c. INPDAP (avv. Carofane). Corte dei conti - Competenza e giurisdizione - Giudizio in materia di pensioni civili e militari - Ordinanza di recupero credito dell'INPDAP avverso gli eredi - Opposizione avverso la stessa - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di opposizione promosso dagli eredi avverso l'ordinanza, emessa dall'amministrazione resistente, di recupero del credito vantato avverso il defunto genitore (V.SS.UU.n. 23731 del 16 novembre 2007)

**Roma, 4 maggio 2011**

Al Sottosegretario di Stato  
On. Sonia Viale  
Ministero Economia e Finanze

Avendo preso visione della risposta da Lei fornita alla interpellanza parlamentare dell'On. Gnechi ed altri e ritenendola poco esaustiva, ho ritenuto opportuno scrivere una nota di riscontro che Le invio allo scopo di approfondire ulteriormente la delicata problematica.

Disponga di me per ulteriori chiarimenti.

Con l'occasione Le invio cordiali saluti

Il segretario Nazionale Dirstat/finanze  
Dr. Pietro Paolo Boiano

**Lavori usuranti e pensione anticipata**

GAZZETTA UFFICIALE  
n. 108 - 11 maggio 2011  
(Serie generale)  
Decreto Legislativo  
21 aprile 2011, n. 67

**Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2011, n. 183.**

Il 3 marzo 2011, a Montecitorio, in Commissione Lavoro, è cominciata la discussione dello schema di decreto legislativo messo a punto da maggioranza e opposizione, che passerà la prossima settimana all'approvazione del Consiglio dei ministri e diventerà operativo entro aprile. È il punto finale per questo annoso problema? Sì, anche se i soldi che sono stati appostati in bilancio permetteranno di mandare in pensione anticipata (di tre anni, a partire dal 2013, a regime) soltanto 5.000 dei 15-18.000 lavoratori «usurati» che secondo le stime dei sindacati ogni anno maturano il diritto. Sono circa 800.000 gli italiani che svolgono un lavoro «usurante». Nella lista ci sono quelli individuati nel 1999 dall'allora ministro Cesare Salvi: circa 360.000 persone che lavorano in miniera, in cava o in galleria, in cassoni ad aria compressa, i palombari, chi lavora ad alte temperature o in spazi ristretti, quelli che trattano l'amianto o il vetro cavo. A questi vanno aggiunti quelli di altre categorie, indicate nel 2007 dall'allora ministro Cesare Damiano nell'accordo sul Welfare con i sindacati: circa 500.000 lavoratori dipendenti con turni di lavoro notturni (almeno 64 notti l'anno); i 90.000 operai addetti alle linee produttive con catene di montaggio; i circa 65.000 conducenti di mezzi del trasporto pubblico. Come detto, a regime dal 2013 lo scivolo per anticipare la pensione sarà di tre anni, il che significa che si andrà a 58 anni e non a 61 se si avrà raggiunto «quota» 94 (la somma di età e contributi) anziché quota 97. Fino al 2012 (a partire dal 2008) lo scivolo varia da 1 a 3 anni in base all'età anagrafica e da 1 a 2 anni in relazione alla «quota». Per i «notturni», 3 anni pieni si hanno con 78 notti annue. Chi va in pensione entro il 2017 deve aver svolto lavori usuranti in 7 degli ultimi dieci anni di attività, dal 2018 servirà almeno la metà dell'attività. Ma attenzione, non ci sono soldi per tutti. Solo 5.000 l'anno saranno i fortunati: potrà andare in pensione prima chi ha maggiore anzianità di servizio, e a parità di anzianità chi ha presentato prima la domanda. Gli altri dovranno aspettare. Si tratta di una norma concordata da tutti i partiti, che, come chiarisce il relatore - Giuliano Cazzola, Pdl, vicepresidente della Commissione Lavoro - «è stata costruita sull'impianto preparato dal governo Prodi, apportando solo alcune modifiche che nel frattempo erano intervenute». Dunque, «avrà un ampio consenso bipartisan». «Di norme sui lavori usuranti - ricorda Cazzola - se ne parla dal 1980. Sono stati fatti degli interventi parziali, di cui il primo nel 1992, poi nel 1999 dall'allora ministro Salvi, ma ora finalmente si può scrivere la parola fine a questa vicenda».

**Libia**

**Chi in guerra guadagna, chi scappa e chi ci muore**

**Libia: le balle della Lega Nord**

Qualcuno si era illuso - dopo le dichiarazioni di Bossi - che la Lega Nord prendesse le distanze dalla decisione di partecipare ai bombardamenti sulla Libia.

In verità, alla notizia, avevo risposto (ad un gruppo di amici che possono testimoniare) con una grossa risata, non perché il problema sia da irridere, ma perché la «dichiarazione» di Bossi, questo meritava.

In primo luogo: qualcuno pensa veramente che il «Cavaliere» non abbia avvertito «prima» della decisione, l'Umberto? Secondo: il «Cavaliere» in una cena ha asserito di aver errato a non avvertire prima l'amico della Lega.

La sceneggiata potrebbe continuare, citando il subitaneo «allineamento» della sinistra alle dichiarazioni del Presidente Napolitano, che aveva giustificato l'intervento militare, richiamando le note «risoluzioni» O.N.U. e Nato che impegnano l'Italia!

Guardando le tabelle riportate non dovrebbero esserci dubbi: la Lega Nord che ha chiesto (e ottenuto) posti di alto livello

dirigenziale in Finmeccanica, società che riceve cospicue «commesse» dagli Stati Uniti per elicotteri e sofisticati congegni elettronici, cosa poteva dire ai «peones» del suo elettorato?

Con una fava, Bossi, prende tre piccioni (non due)

Non dilunghiamoci oltre...basta leggere bene le tabelle!..d.A.



**QUANTO VALE TRIPOLI**



segue da pag 1  
**Incarichi di studio e consulenza co.co.co**

autorità portuali poiché una lettura costituzionalmente orientata della lettera e della ratio delle norme contenute nell'art. 17, co. 30° e 30° bis del D.L. n. 78/2009, conduce a ritenere che gli atti e i contratti emanati o stipulati dagli enti pubblici non economici nazionali devono ritenersi sottoposti al suddetto controllo; depone anche a favore di detta lettura il doto letterale contenuto nell'ars. 1, co. 993°, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo cui gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro, «in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime», che assume una chiara connotazione di interpretazione autentica; nel senso di attribuire a dette autorità portuali la natura giuridica di ente pubblico non economico, con la conseguente riconducibilità delle stesse nell'ambito soggettivo delle «amministrazioni pubbliche» ex art. 1, co. 2°, del D.L.vo n. 165/2001, cui si riferiscono le nuove norme in tema di controllo preventivo (art. 3, co. 1°, lett. f-bis) ed f-ter) della L. n. 20/1994). Gli atti di attribuzione di incarichi esterni riguardanti attività che rientrano nelle ordinarie funzioni degli Uffici e del personale assegnato, ove non sussistano i requisiti della specificità, della complessità, della straordinarietà delle incombenze o della carenza di organico richieste dalla normativa vigente, devono ritenersi non conformi a legge con la conseguenza della riacquisizione del visto al provvedimento.

**Riforma Amministrativa**

**Mensile della Dirstat - Informativo, Politico-Sindacale**

Direttore Responsabile: MARIA CONCETTA PETROLLO  
Condirettore: MARINA BERTINETTI  
Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA  
Direttore di Redazione: BENILDE IZZI

Segreteria di Redazione: Franca Canala - M. Grazia Pauri - Anna Punzo

Editore: Federazione DIRSTAT - Via Ezio, 12 - 00192 Roma

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 4 aprile 1949  
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE  
00192 Roma - Via Ezio, 12 - Tel. 06.3211535 - Fax 06.3212690  
Ind. teleg. DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

sito: www.dirstat.it • e-mail: riforma@dirstat.it

**Comitato di redazione:**

Franco Benvenuti - Gianluigi Nenna - Cataldo Bongermano  
Alessandro D'Ambrosio - Cesare De Marco - Giancarlo Di Marco  
Antonio Festa - Alessio Fiorillo - Gianni Infelisi - Bianca Maria Nappi  
Paolo Palmieri - Angelo Paone - Carla Pirone - Pietro Paolo Boiano

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria Generale della Federazione la collaborazione a «Riforma Amministrativa» è a titolo del tutto gratuito.  
Il Segretario generale della Dirstat dott. Arcangelo D'Ambrosio

Stampa: Selegrafica '80

Questo numero è stato chiuso nel mese di Giugno 2011

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana